

Le strutture e l'organizzazione della protezione civile in Italia e in Lombardia

ARCH. FRANCESCO STUCCHI

Monza 4 Dicembre 2014
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza

Il servizio di protezione civile

LEGGE 225/1992
articolo 1 bis

◦ *E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.*

Compiti della protezione civile

LEGGE 225/1992

articolo 3 attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

3

Componenti del Servizio

LEGGE 225/1992

articolo 6.

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

4

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

LEGGE 225/1992
articolo 1 bis

Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

5

Il ruolo delle regioni

LEGGE 225/1992
articolo 12

1. Le regioni [...] partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni [...] provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

6

La Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 16/2004
articolo 4

1. La Regione coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile svolgendo in particolare le seguenti attività:

a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;

b) partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2), del D.Lgs. n. 112/1998;

c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità.

7

La Regione Lombardia

Nel 2003 la Regione Lombardia ha affidato a IREF ed ora a EUPOLIS LOMBARDIA la costituzione e la gestione della Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC)

Lo finalità della SSPC è quella di realizzare percorsi formativi specifici rivolti a:

- Cittadini
- Tecnici liberi professionisti
- Amministratori e funzionari pubblici
- Sindaci
- Volontari di protezione civile




Piano della formazione 2014-2016

8

La Regione Lombardia

PRIM 2007 – 2010

Piano Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori



9

La Provincia nella 255/92

LEGGE 225/1992

articolo 13. Competenze delle province

- 1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia e' istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

10

La Provincia nella LR 16/04

LEGGE REGIONALE 16/2004
articolo 3. Funzioni delle province

- 1. *Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:*
 - a) *all'attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza di cui alla lettera d);*
 - b) *al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;*
 - c) *alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali contenute nel programma di cui all'articolo 4, comma 9;*
 - d) *alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, con riferimento agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992;*
 - e) *all'integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità all'articolo 4, comma 2.*

11

Il Prefetto nella 255/92

LEGGE 225/1992
articolo 14. Competenze del prefetto

- 1. *Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predisporre il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.*
- 2. *Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:*
 - a) *informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; [...]*
 - c) *adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;*
 - d) *vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.*
- 3. *Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri [...].*
- 4. *Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.*

12

Il Comune nella 255/92

LEGGI 225/1992

articolo 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

13

Il Comune nella LR 16/04

LEGGI REGIONALE 16/2004

articolo 2. Funzioni dei comuni singoli o associato

1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e alla Regione.

2. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni:

- a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. [...]
- b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative [...]
- c) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale[...]
- e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
- f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

14

Le strutture operative

LEGGE 225/1992
articolo 11.

Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce Rossa Italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

15


Tipologia di eventi

LEGGE 225/1992
articolo 2.

- *Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:*
 - *a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;*
 - *b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;*
 - *c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.*

16

Competenze/tipologie di eventi



17

Organizzazione del Dipartimento Nazionale della Protezione civile

Comitato Operativo
 Commissione Grandi Rischi
 Sala Situazione Italia
 DICOMAC



18

DI.COMA.C

La DI.COMA.C. (Direzione di Comando e Controllo) rappresenta l'organo di coordinamento delle strutture di Protezione Civile a livello nazionale in loco, secondo quanto stabilito da accordi internazionali. Tale organo viene attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, in seguito alla Dichiarazione dello Stato di Emergenza. La sede operativa della DI.COMA.C. deve essere ubicata in una struttura pubblica posta in posizione baricentrica rispetto alle zone di intervento. E' opportuno prevedere una sede alternativa qualora, nel corso dell'emergenza, l'edificio individuato risultasse non idoneo.

Nel documento originario è denominato D.O.Co.Co. Direzione Operativa di Comando e Controllo

È normalmente presieduto dal Commissario Governativo

19

C.O.R

Il Centro Operativo Regionale, è un organismo regionale di coordinamento presieduto dal Presidente della Regione

Ha funzionamento prevalentemente di coordinamento e di supporto agli altri organismi operativi



20

Organizzazione del COR Lombardia

Sala Operativa Regionale

Centro Funzionale di
Monitoraggio dei Rischi (CFMR)

Centri Polifunzionali di
Emergenza (CPE)

Ha istituito una propria Colonna
Mobile in coordinamento anche
con le Colonne Mobili Provinciali



21

I CCS

Il Centro Coordinamento
Soccorso è il livello
operativo provinciale,
presieduto dal Prefetto

È il luogo dove si
assumono le scelte
decisionali rispetto
all'operatività in
emergenza

In caso di necessità può
attivare diversi COM



22

C.O.M.

Il Centro Operativo Misto è il braccio operativo del CCS ed è istituito ed attivato dal Prefetto

È posizionato nella vicinanza dell'evento

Mette in atto le decisioni prese dal CCS

Riporta al CCS i risultati dei propri interventi

23

C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco

È operativo su interventi limitati (tipo a)

Si ritrova in una sede prevista dal Piano d'Emergenza Comunale

È il luogo delle decisioni operative



24

Il COC in Lombardia

I criteri per la redazione dei Piano di Emergenza Comunali della Regione Lombardia individuano il COC con l'UCL Unità di Crisi Locale

In alcuni Piani si prevede il COC come struttura più ampia attivato in caso di emergenza significativa e l'UCL organismo più ristretto per emergenze più limitate

Il Responsabile Operativo Comunale ROC è il principale consulente del Sindaco in materia di Protezione Civile a livello comunale

Previsioni regionali

Previsioni sui rischi naturali emessi dalla Sala Operativa Regionale

Regione Lombardia
Avviso di criticità regionale
per rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve, vento forte

Emesso il 26-08-2007 ore 15.00, n°
Valido: dalle ore 01.00 del 26-08-2007 alle ore 12.00 del 27-08-2007
Prossimo aggiornamento: entro le ore 12.00 del 26-08-2007

Dati del Meteorogramma: un fronte freddo si muove verso giornata di oggi, martedì 26/08 dal Mar Baltico fino alla Francia meridionale interessando la Lombardia nella giornata di domani mercoledì 26/08. Questa depressione genera sul golfo Liguro un minimo barico secondario ad una struttura ciclonica in grado che sbalzando sulla Lombardia dopo il martedì 26/08 per almeno 36 ore. Questa depressione genera sul golfo Ligure un minimo barico secondario ad una struttura ciclonica in grado che sbalzando...

ZONA MODENA DI ALLERTA	PROVINCE	DENOMINAZIONE	CODICE DI ALLERTA	LIVELLI DI CRITICITA'	RISCHI DI RISCHIO
A	SO	Vallatina	2	seria	
B	SO	Vallatina	2	moderata	idrogeologico
C	CO, LC, SO, VA	NordOvest	2	moderata	serie (1) - oltre 450 m
D	BS, CO, CR, LC, LO, MI, MN, PV, VA	Pianura Occidentale	3	seria	idrogeologico
E	PV	Oltrepò Pavese	2	moderata	idrogeologico
F	BS, BS, CR, MN	Pianura Orientale	2	moderata	idrogeologico
G	BS, BS	Garda - Valcamonica	1	primaria	idrogeologico
H	BS, LC	Pianopì Centrali - Alta Pianura Centrale	2	moderata	idrogeologico

Commento: Si sottolinea la necessità che i Principi Territoriali prenda particolare attenzione ai rischi di fenomeni di frana in zone esposte, a loro rischio, e ai possibili effetti di esondazione di corsi d'acqua nelle zone urbanizzate.
(*) Nave > 20 mt a quote inferiori a 600 m s.l.m.
(**) Nave > 20 mt a quote tra 600 e 1800 m s.l.m.



CODICE ALLERTA	LIVELLO CRITICITA'
2	seria
1	primaria
3	moderata
4	idrogeologica

Centro Funzionale Regionale
Dir. U.O. Protezione Civile Ing. A. Bianchi
Resp. Centro Funzionale: Ing. M. Moar

*Previsione emessa dall'Ufficio Regionale di Protezione Civile della Regione Lombardia per la gestione organizzata e l'ordinamento delle risorse per i rischi naturali e per la protezione civile.
1) Forme di rischio e pagine di riferimento.
2) Forme di rischio e pagine di riferimento.
3) Forme di rischio e pagine di riferimento.
4) Forme di rischio e pagine di riferimento.
Il testo completo della Scheda Comprensiva è disponibile sul sito internet: www.protezionecivile.regione.lombardia.it
Approvazione della Scheda Comprensiva: Direzione Regionale Protezione Civile, Milano, 26/08/2007.